



Regolamento per la nomina, la composizione ed il funzionamento delle commissioni giudicatrici nelle procedure bandite dall'INVALSI per l'aggiudicazione di contratti pubblici di appalto.

IL DIRETTORE GENERALE

VISTO il Decreto Legislativo 19 novembre 2004, n.286, concernente l'istituzione del Servizio Nazionale di Valutazione del Sistema Educativo di Istruzione e Formazione e il riordino a tal fine dell'Istituto nazionale di valutazione del sistema dell'istruzione, a norma degli articoli 1 e 3 della legge 28 marzo 2003, n. 53;

VISTO l'art.17 del Decreto legislativo 31/12/2009, n. 213, nella parte in cui dispone che l'INVALSI mantiene la natura giuridica e le competenze definite dal decreto legislativo 19 novembre 2004, n. 286, dalla legge 27 dicembre 2006, n. 296, dal decreto-legge 7 settembre 2007, n. 147, convertito, con modificazione, dalla legge 25 ottobre 2007, n. 176;

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica del 28 marzo 2013, n. 80, contenente il Regolamento sul sistema nazionale di valutazione in materia di istruzione e formazione, che affida all'INVALSI il coordinamento dello stesso sistema di valutazione;

VISTO lo Statuto dell'INVALSI, adottato con deliberazione del Consiglio di amministrazione n. 13 del 25 giugno 2015 e pubblicato, per avviso, sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 166 del 20 luglio 2015;

VISTO l'art. 77, comma 1, del D. Lgs. N. 50/2016 (Nuovo Codice degli appalti), il quale dispone che, nelle procedure di affidamento di contratti di appalto o di concessione da aggiudicare mediante il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, la valutazione delle offerte dal punto di vista tecnico ed economico sia attribuita ad una commissione giudicatrice composta di esperti nello specifico settore cui afferisce l'oggetto del contratto;

VISTO l'art. 77, comma 3, del D. Lgs. N. 50/2016 (Nuovo Codice degli appalti), il quale dispone che i commissari siano scelti:

- in caso di appalti di importo superiore alla soglia di cui all'art. 35 del D. lgs. N. 50/2016, tra gli esperti iscritti all'Albo dei componenti delle commissioni giudicatrici istituito presso l'ANAC;
- in caso di appalti di importo inferiore alla soglia di cui al citato art. 35 o per quelli che non presentano particolare complessità, anche tra personale interno alla stazione appaltante, nel rispetto del principio di rotazione;

VISTI gli articoli 77, comma 12, e 216, comma 12, del D. Lgs. N. 50/2016 i quali precisano che, fino all'adozione della disciplina in materia di iscrizione all'Albo, la commissione continua ad essere nominata dall'organo della stazione appaltante competente ad effettuare la scelta del soggetto affidatario del contratto, secondo regole di competenza e trasparenza;

CONSIDERATA la necessità di definire dei criteri generali di nomina dei componenti delle commissioni giudicatrici che possano essere utilizzati:

- nelle procedure di affidamento di contratti di appalto di importo superiore alla soglia di cui al citato art. 35, fino all'istituzione dell'Albo dei componenti delle commissioni giudicatrici di cui all'art. 78 del citato decreto;
- nelle procedure di affidamento di contratti di appalto di importo inferiore alla soglia di cui al citato art. 35, o per quelli che non presentano particolare complessità;

VISTA la legge 14 giugno 2019 n. 55 che ha convertito in legge, con modificazioni, il decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, recante disposizioni



urgenti per il rilancio del settore dei contratti pubblici, per l'accelerazione degli interventi infrastrutturali, di rigenerazione urbana e di ricostruzione a seguito di eventi sismici, c.d. "Sblocca Cantieri", nel quale è stata altresì regolamentata ulteriormente la normativa sulla nomina delle Commissioni di gara;

PRESO ATTO che tale normativa prevede la sospensione fino al 31 dicembre 2020 dell'obbligo di scegliere i commissari tra i soggetti esperti iscritti nell'Albo tenuto dall'ANAC, fermo restando l'obbligo di individuare i commissari secondo regole di competenza e trasparenza, preventivamente individuate dalla stazione appaltante;

RILEVATA pertanto la necessità di regolamentare la nomina dei commissari di gara in attesa dell'entrata in vigore dell'Albo sopra richiamato;

CONSIDERATA l'opportunità di demandare alla commissione l'intero procedimento di valutazione delle offerte, attribuendo alla medesima la competenza sulla valutazione degli aspetti amministrativi oltre che tecnico-economici delle medesime, al fine di garantire l'unitarietà del procedimento di valutazione e la terzietà del valutatore;

Tutto ciò considerato e ritenuto

DETERMINA

l'adozione dei seguenti criteri di nomina dei componenti delle commissioni giudicatrici interne.

Articolo 1 - Commissione nelle procedure di aggiudicazione

1. Nelle procedure da aggiudicare con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa verrà nominata una commissione giudicatrice.
2. Nelle procedure di rilievo comunitario da aggiudicare con il criterio del minor prezzo verrà nominata una commissione giudicatrice.
3. Nelle procedure non rientranti nei punti 1 e 2 la valutazione delle offerte viene svolta direttamente dal responsabile del procedimento.

Articolo 2 - Composizione della Commissione

1. La Commissione è composta da un numero di componenti pari a tre o, qualora la valutazione delle offerte richieda ulteriori professionalità ovvero risulti particolarmente complessa, pari a cinque.
2. I componenti sono selezionati tra il personale dell'INVALSI e sono individuati:
 - a) per il ruolo di presidente, tra il personale dirigente, i ricercatori, i tecnologi e i funzionari;
 - b) per il ruolo di commissario diverso dal presidente, tra i ricercatori, i tecnologi, i funzionari e il personale appartenente al VI livello professionale in posizione di responsabilità;
 - c) per il ruolo di segretario, tra il personale appartenente al IV, V, VI o VII livello professionale.

Articolo 3 - Selezione dei componenti

1. La selezione dei componenti della commissione avviene nel rispetto del principio di rotazione. A tal fine il personale selezionato per la commissione di gara non potrà ricoprire analogo incarico per un periodo di tre mesi dalla data relativa alla precedente nomina, a meno di casi



particolari in cui siano richieste professionalità specifiche presenti in numero esiguo tra il personale dell'INVALSI.

Articolo 4 - Requisiti dei componenti

1. I componenti devono essere esperti nello specifico settore cui afferisce l'oggetto del contratto da affidare e non devono aver svolto, né possono svolgere, alcun'altra funzione o incarico tecnico o amministrativo relativamente al medesimo.
2. I componenti non devono trovarsi in una delle condizioni previste dall'art. 77, commi 5 e 6, del D. Lgs. N. 50/2016 e, a tal fine, in sede di prima riunione della commissione di gara devono rendere apposita dichiarazione recante l'indicazione dell'insussistenza delle suddette clausole.

Articolo 5 - Nomina dei componenti

1. I componenti sono nominati dal Direttore Generale dell'INVALSI mediante apposito provvedimento da emanarsi in data successiva alla scadenza del termine di presentazione delle offerte.
2. Ai dipendenti che svolgono la funzione di componente della commissione non spetta alcun compenso.

Articolo 6 - Disposizioni finali

1. Il presente Regolamento entra in vigore dalla data di approvazione. Sarà pubblicato sul sito internet istituzionale dell'INVALSI ai fini della trasparenza.
2. La violazione degli obblighi del presente Regolamento da parte del personale interno implica comportamenti contrari ai doveri d'ufficio e, pertanto, è fonte di responsabilità disciplinare. Restano ferme le ipotesi nelle quali la violazione delle disposizioni dia luogo a responsabilità penale, civile, amministrativa o contabile del dipendente.
3. All'entrata in vigore della normativa prevista dagli artt. 77 e 78 del D. lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., le disposizioni del presente Regolamento in contrasto con essa saranno automaticamente sostituite da quella legislativa.

Il Direttore Generale

Paolo Mazzoli